



Città di Aprilia
Servizi Sociali

ALLEGATO N.7

**SCHEMA DI CONVENZIONE DI PRESTAZIONE SERVIZI - INCUBATORE
ASSOCIAZIONE**

Con la presente Convenzione, da valere ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:

Il Comune di Aprilia, codice fiscale 80003450592, con sede in Piazza Roma, 1, rappresentato dal Dirigente del III Settore Servizi sociali dr. Vincenzo Cucciardi, domiciliato per la funzione presso la sede del Comune di Aprilia, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Aprilia ed a ciò autorizzato, di seguito indicato come "COMMITTENTE";

E

L'ASSOCIAZIONE con sede legale in..... in Via/Piazza Partita I.V.A o Codice Fiscale (di seguito indicata come "ASSOCIAZIONE"), in persona del titolare/legale rappresentante nato a il e residente inVia/Piazza

PREMESSO

- A. che con Deliberazione di G.C.n....., stabiliva di indire un Avviso Pubblico per l'insediamento/associazione all'interno dell'INCUBATORE SOLIDALE PER L'IMMIGRAZIONE sito in Aprilia in Via Cattaneo, 4 di Associazioni iscritte all'Albo comunale;
- B. che, con Determinazione Dirigenziale n....., ha pubblicato la graduatoria definitiva;
- C. che l'Associazione, in data utile secondo quanto stabilito da bando, ha formalmente accettato di associarsi all'interno dell'incubatore con lettera di accettazione n.prot. ___/___ del ___/___/___;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

Sulla base di quanto detto in premessa ed in conformità al Bando Pubblico per l'insediamento e l'associazione nell'Incubatore di Associazioni mette a disposizione i servizi appresso indicati:

SERVIZI OFFERTI

- Utilizzo sala riunioni su prenotazione;
- utilizzo sala formazione su prenotazione;
- servizi di mediazione linguistica;
- promozione delle attività sul sito del Comune di Aprilia

Art. 3 - Obblighi dell'Associazione

L'Associazione è obbligata:

- a rispettare e far il Regolamento ai propri associati e collaboratori e a tutti coloro che, in ragione della loro attività, vengono a contatto con la stessa all'interno dell'Incubatore;
- a non introdurre beni ed attrezzature proprie ad implementazione della dotazione fornita dal Comune di Aprilia, senza preventiva autorizzazione;
- a partecipare alle riunioni ed alle attività comuni eventualmente indette dal Comune di Aprilia per la gestione e la valorizzazione dell'Incubatore;
- a tenere un comportamento tale da arrecare il minor disturbo possibile e/o danni alle altre Associazioni facenti parte a qualsiasi titolo dell'Incubatore;
- a fornire all' Incubatore la collaborazione necessaria allo svolgimento dei servizi e delle attività, ed in particolare: comunicare la propria partecipazione ai seminari formativi in tempi congrui e dare preavviso per eventuali assenze.

Art. 4 - Esonero da responsabilità

Il Comune di Aprilia non assume alcuna responsabilità per ogni eventuale danno che possa derivare all'Associazione dalla fruizione dei servizi a questo forniti a fronte della presente Convenzione. Pertanto, l'Associazione esonera il Comune di Aprilia da ogni possibile richiesta di risarcimento di danni od altro, impegnandosi fin d'ora a rinunciare ad ogni e qualsiasi azione di rivalsa nei confronti degli stessi.

L'Associazione rimane l'unica responsabile per danni a cose e a persone che dovessero accadere negli ambienti a lui affidati o per cause derivanti dalla attività da lui esercitata e/o dalla propria condotta esonerando, sin da ora il Comune di Aprilia da ogni e qualsivoglia responsabilità direttamente o indirettamente correlata alle attività predette.

L'Associazione, inoltre, è responsabile della custodia e della manutenzione degli spazi, degli arredi, delle attrezzature e di qualsiasi altro bene mobile o immobile, materiale o immateriale, concesso in uso esclusivo o in comune con altri utenti o terzi e risponderà direttamente nei confronti del Comune di Aprilia e dei terzi per eventuali danni causati da lui e/o dai suoi soci e/o collaboratori.

Art. 5 - Autonomia delle parti

L'Associazione ed il Comune di Aprilia sono soggetti autonomi dal punto di vista operativo, gestionale, patrimoniale. Pertanto l'Associazione non potrà in alcun modo utilizzare la denominazione dell'Ente comunale, ma potrà unicamente aggiungere sulla propria carta intestata, o sui propri supporti promozionali, accanto alla propria denominazione sociale, la dicitura "*aderente all'Incubatore solidale per l'immigrazione del Comune di Aprilia*". I materiali devono a carta cointestata dovranno essere condivisi con il Responsabile dell'Incubatore.

Art. 6- Durata e risoluzione

La presente Convenzione ha la durata di 36 mesi a partire dalla data della sua sottoscrizione. In caso di motivate esigenze dell'Ente, è prevista la possibilità di prorogare l'associazione nell'Incubatore anche oltre i 36 mesi ma fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

L'Associazione che intenda prorogare la convenzione di associazione nell'Incubatore deve farne richiesta scritta mediante raccomandata A/R che dovrà pervenire all'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente almeno tre mesi prima della scadenza del termine originariamente stabilito nella convenzione.

È prevista, inoltre, la possibilità di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del termine stabilito contrattualmente, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R all'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

Art. 7 - Divieto di cessione della Convenzione

E' fatto espresso ed assoluto divieto all'Associazione di cedere, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i diritti a lui nascenti dalla presente Convenzione e/o consentire a terzi di valersi dei servizi forniti nell'ambito dell'attività dell'Incubatore.

La violazione da parte dell'Associazione di tale articolo comporterà la facoltà da parte del Comune di Aprilia di risolvere di diritto la presente Convenzione, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 8 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente contemplato in tale convenzione, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali.

Art. 9 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse sorgere dall'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione sarà di competenza del Tribunale di Latina.

Aprilia lì ____/____/_____

Per il Comune di Aprilia

Per l'Associazione
